



Gennaio 2015

---

## Rapporto esplicativo

# Modifica dell'articolo 25 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)

---

### 1 Contesto

Secondo l'articolo 25 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2), le aziende delle regioni turistiche rispondenti ai bisogni specifici dei turisti possono, durante la stagione, occupare lavoratori la domenica senza autorizzazione ufficiale. L'articolo 25 OLL 2 prevede inoltre altre deroghe alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo. Sono considerate aziende delle regioni turistiche, secondo la definizione di cui all'articolo 25 capoverso 2 OLL 2, le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo è particolarmente importante. Il turismo degli acquisti non rientra nell'attuale articolo 25 OLL 2.

La mozione Abate<sup>1</sup> trasmessa dalle Camere federali invita il Consiglio federale a modificare l'articolo 25 OLL 2 per rispondere meglio ai bisogni del turismo moderno. Per garantire la protezione dei lavoratori, la modifica dovrà essere mirata e circoscritta.

### 2 Contesto giuridico e attuazione

Secondo l'articolo 27 della legge sul lavoro (LL) è possibile derogare a determinate disposizioni della legge se la particolare situazione delle aziende o dei lavoratori interessati lo richiede. Il capoverso 2 lettera c conferisce al Consiglio federale la competenza di statuire mediante ordinanza disposizioni speciali per le aziende che servono il turismo. La lista di cui al capoverso 2 non è esaustiva. Il Consiglio federale può quindi prendere in considerazione nuove esigenze nell'OLL 2 purché ciò sia fatto nel rispetto della legge.

---

<sup>1</sup> 12.3791: Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo.

[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20123791](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123791)

La delega al Consiglio federale della competenza di statuire disposizioni speciali per le aziende che servono il turismo ha avuto luogo in un contesto ben preciso: le disposizioni speciali erano destinate alle aziende situate nelle regioni turistiche classiche, in cui il settore alberghiero è una fonte importante di reddito e il turismo è soggetto a fluttuazioni stagionali. Nel frattempo il turismo internazionale ha però subito notevoli cambiamenti e il nuovo tipo di clientela ha fatto sorgere nuove esigenze, che non sono più, come in passato, così strettamente legate al settore alberghiero o a fattori stagionali. La modifica dell'ordinanza, che autorizza il lavoro domenicale a condizioni ben precise e chiaramente definite per tener conto del turismo moderno, permette di rispondere ai bisogni evidenziati dalla mozione Abate senza peraltro stravolgere il quadro normativo sancito dalla delega di cui all'articolo 27 LL. Per attuare concretamente la mozione Abate si intende completare l'attuale regolamentazione fissando determinati criteri che permettono di circoscrivere questa disposizione derogatoria. All'articolo 25 OLL 2 vengono introdotti i capoversi 3 e 4, mentre i capoversi 1 e 2 rimangono invariati (eccezione: i testi francese e italiano dell'art. 25 cpv. 2 vengono allineati alla versione tedesca, determinante<sup>2</sup>).

### **3 Commenti alle modifiche dell'articolo 25 OLL 2 (nuovi cpv. 3 e 4)**

Completando l'articolo OLL 2 si tiene conto delle nuove esigenze del turismo: lo shopping è uno dei motivi principali per fare un viaggio in Svizzera ed è considerato sempre più un'«esperienza». La nuova aggiunta riguarda quindi innanzitutto i turisti che trascorrono le vacanze in Svizzera e che approfittano di questa occasione per fare shopping.

Secondo quanto previsto dal nuovo *capoverso 3*, i centri commerciali che servono il turismo internazionale possono occupare lavoratori la domenica senza autorizzazione durante tutto l'anno (art. 4 cpv. 2 OLL 2). Inoltre, i lavoratori devono beneficiare di almeno 26 domeniche libere per anno civile, le quali possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno a condizione che nel corso di un trimestre civile sia garantita almeno una domenica libera (art. 12 cpv. 1 OLL 2). La regolamentazione prevista al *capoverso 3* si applica soltanto ai centri commerciali e non alle singole aziende. Un centro commerciale è un complesso edilizio omogeneo nel quale si concentrano numerose attività commerciali. Concretamente ciò significa che è prevista una gestione unitaria e una strategia di marketing comune. Stando alle statistiche di Svizzera Turismo la domanda di pacchetti turistici con shopping incluso rimane costante tutto l'anno, per cui questa regolamentazione speciale non è limitata alla stagione turistica come avviene nel caso dell'articolo 25 *capoverso 1* OLL 2 ma vale per tutto l'anno.

Il *capoverso 4* stabilisce la procedura e i criteri affinché un centro commerciale sia assoggettato alla suddetta disposizione speciale. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali centri commerciali servono il turismo internazionale. Tali centri dovranno essere designati in un'ordinanza del DEFR ancora da elaborare. Il DEFR interverrà tuttavia soltanto su richiesta del Cantone interessato, che deve dapprima esaminare se i criteri previsti al *capoverso 4* lettere a-d sono adempiuti. Questa procedura permette di tenere adeguatamente conto delle specificità regionali e locali e consente all'autorità cantonale competente di procedere direttamente agli eventuali

---

<sup>2</sup> Per quanto riguarda la problematica delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 25 *capoverso 2* OLL 2, si veda la decisione del Tribunale federale 2C\_10/2013 del 10 gennaio 2014 (considerando 5.1)

accertamenti sul posto. Il fatto di conferire alla Confederazione la facoltà di designare i centri commerciali interessati garantisce inoltre maggiore uniformità e trasparenza.

Un centro commerciale può essere designato come centro commerciale che serve il turismo internazionale soltanto se adempie in modo **cumulativo** i criteri indicati qui di seguito.

- L'offerta di prodotti in vendita deve essere destinata al turismo internazionale e comprendere, nella maggior parte dei negozi che si trovano nel centro commerciale, principalmente (ossia per più della metà - di norma bisogna basarsi sulle superfici di vendita) articoli di lusso (*lettera a*), in particolare articoli di marca di lusso nei settori dell'abbigliamento e delle calzature, degli accessori, degli orologi e dei gioielli nonché dei profumi. Questa lista non è tuttavia esaustiva. Per valutare se si tratta effettivamente di articoli del settore del lusso o appartenenti al segmento premium si potrà ad esempio vedere se gli articoli di marca sono caratterizzati da una bassa densità di distribuzione. Spetta all'autorità cantonale competente stabilire nel singolo caso se i prodotti in vendita soddisfano questa condizione.
- Poiché la nuova disposizione speciale riguarda in particolare il turismo internazionale, sia la cifra d'affari globale del centro commerciale interessato sia quella della maggior parte dei negozi che si trovano in tale centro devono provenire essenzialmente dalla clientela internazionale (*lettera b*). La prova deve fornirla il centro commerciale in questione. Può essere considerata essenziale anche una percentuale della cifra d'affari inferiore al 50%, ma sicuramente non il 10%. Siccome nel momento in cui viene presentata la domanda di inclusione nell'ordinanza del DEFR i centri commerciali non possono in linea di principio occupare personale la domenica, la base di calcolo sarà la cifra d'affari realizzata nei giorni feriali (dal lunedì al sabato). Per quanto riguarda il periodo di calcolo, per i centri commerciali esistenti occorre basarsi in generale sulla cifra d'affari di un intero anno in modo da disporre di dati affidabili. Il periodo preso in considerazione per i centri nuovi, invece, può essere più breve ma non inferiore a tre mesi.
- Il centro commerciale deve trovarsi in una regione turistica secondo il capoverso 2, ossia in una località che offre cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo ha importanza essenziale, oppure trovarsi a una distanza massima di 15 chilometri dal confine svizzero e nelle immediate vicinanze di un raccordo autostradale o di una stazione (*lettera c*). Introducendo il criterio della regione di confine e limitandola a una fascia di 15 chilometri lungo la frontiera svizzera e richiedendo una buona accessibilità con i mezzi di trasporto si tiene conto in particolare dei turisti internazionali che si fermano in Svizzera solo brevemente e a scopo di shopping, per poi proseguire il viaggio. In questo modo si fissano anche limiti chiari e misurabili. Ciò è importante affinché la disposizione derogatoria rimanga mirata e circoscritta.
- Poiché questa disposizione speciale comporterà un aumento del lavoro domenicale occorre garantire ai lavoratori interessati condizioni di lavoro particolarmente vantaggiose, che prevedano per tale lavoro compensazioni che superano quanto previsto dalle disposizioni di legge (*lettera d*). Tali condizioni verranno di preferenza disciplinate in un contratto collettivo di lavoro.